

Codice A1012B

D.D. 26 febbraio 2024, n. 76

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, e dell'art. 22, L.R. n. 14/2014, tra la Regione Piemonte e la Città di Torino, per l'implementazione delle attività formative di comune interesse inerenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti di Polizia municipale.



ATTO DD 76/A1012B/2024

DEL 26/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, e dell'art. 22, L.R. n. 14/2014, tra la Regione Piemonte e la Città di Torino, per l'implementazione delle attività formative di comune interesse inerenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti di Polizia municipale.

Premesso che:

con D.D. n. 18 del 17/02/2009, il Dirigente dell'allora Settore regionale "Polizia locale", oggi denominato Settore regionale "Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata", al fine di dare attuazione alla D.G.R. n. 16-9063 del 1° luglio 2008 di approvazione del Regolamento regionale n. 11 del 1° luglio 2008, recante: "Individuazione caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale", ha autorizzato l'acquisto, per la somma di Euro 2.550,62, I.V.A. inclusa, di:

- n. 15 strumenti di autotutela denominati "tonfa" con anello;
- n. 15 paia di guanti mezza dita con protezione;
- n. 15 cinturoni;
- n. 15 protezioni torace/schiena/spalle;
- n. 15 protezioni braccio completo;
- n. 15 protezioni ginocchio/stinco;

il Corpo di Polizia locale della Città di Torino, per mezzo della propria Scuola di Polizia locale "Roberto Bussi", dispone di istruttori abilitati all'utilizzo del tonfa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del Regolamento regionale n. 11 del 1° luglio 2008, dichiarandosi all'uopo disponibile a ricevere gli strumenti in parola;

detta Scuola di Polizia locale ospita da decenni i corsi regionali di formazione per gli addetti di Polizia municipale anche appartenenti a Corpi/Servizi di Polizia municipale di altri Enti locali, in cui l'autoprotezione e la difesa personale costituiscono una delle materie oggetto d'insegnamento e rappresentano odiernamente un'esigenza formativa sempre più avvertita come necessaria da parte

della categoria professionale della polizia municipale e della cittadinanza stessa, quale baluardo per assicurare le esigenze securitarie della Città, in ossequio ai dettami dell'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 23/2007;

la conservazione dei beni in parola presso i locali di deposito regionali comporta oneri rilevanti, anche ai fini di evitarne la sottrazione o, comunque, l'uso improprio;

Dato atto che, a seguito degli incontri intercorsi tra il Dirigente del Settore regionale "Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata" ed il Comandante Generale il Corpo di Polizia locale della Città di Torino, è emersa l'intenzione di ambo le parti di procedere alla dazione ed alla ricezione di tali strumenti, al fine di intensificare le azioni formative utili per il miglioramento della sicurezza operativa degli addetti di Polizia municipale;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, e dell'art. 22, L.R. n. 14/2014, tra la Regione Piemonte e la Città di Torino, allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale, allo scopo comune di intensificazione delle azioni formative utili per il miglioramento della sicurezza operativa degli addetti di Polizia municipale;

- di autorizzare il Dirigente del Settore regionale "Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata" alla sottoscrizione del suddetto accordo;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'utilizzo di tutti gli strumenti in parola avverrà da parte del Corpo di Polizia locale della Città di Torino per il periodo di otto anni rinnovabile a titolo completamente gratuito;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 2440/1923, art. 12, co. 1 e 2;
- Legge n. 65/1986, art. 6, co. 2, n. 2);
- Legge Regionale n. 58/1987, artt. 8, co. 1, 13 e 14;
- Legge Regionale n. 23/2007, art. 3, co. 1;
- D.G.R. n. 16-9063 del 1° luglio 2008;
- Regolamento regionale n. 11 del 1° luglio 2008;
- Legge Regionale n. 23 del 28/07/2008, art. 17;
- D.D. n. 18 del 17/02/2009;
- Legge Regionale n. 14/2014, art. 22;
- D.Lgs. n. 36/2023;

determina

1. per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, di condividere con il Corpo di Polizia locale della Città di Torino lo scopo comune di implementazione delle attività formative inerenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti di Polizia municipale, volte al miglioramento della professionalità degli addetti di Polizia municipale ed alla loro sicurezza operativa e personale, oltre che di quella dei soggetti con cui si relazionano sul territorio;

2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e la Città di Torino, allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituire parte integrante e sostanziale, al fine dei comuni interessi e scopi istituzionali sopra evidenziati;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

4. di disporre che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 23, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BLU. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_Accordo.doc

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, e dell'art. 22, L.R. n. 14/2014, tra la Regione Piemonte e la Città di Torino, per l'implementazione delle attività formative di comune interesse inerenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti di Polizia municipale.

TRA

La Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, P. I.V.A. 02843860012, C.F. 80087670016, nella persona del dott. Marco PILETTA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore "Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata";

E

Il Comune di Torino, con sede legale in Piazza Palazzo di Citta' n. 1 - C.F./P.IVA: 00514490010, nella persona del dott. Roberto MANGIARDI, nella sua qualità di Comandante Generale il Corpo il Polizia locale della Città di Torino;

PREMESSO CHE:

con D.D. n. 18 del 17/02/2009, il Dirigente dell'allora Settore regionale "Polizia locale", oggi denominato Settore regionale "Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata", al fine di dare attuazione alla D.G.R. n. 16-9063 del 1° luglio 2008 di approvazione del Regolamento regionale n. 11 del 1° luglio 2008, recante: "Individuazione caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale", ha autorizzato l'acquisto, per la somma di Euro 2.550,62, I.V.A. inclusa, di:

- n. 15 strumenti di autotutela denominati "tonfa" con anello;
- n. 15 paia di guanti mezze dita con protezione;
- - n. 15 cinturoni;
- n. n. 15 protezioni torace/schiena/spalle;
- n. 15 protezioni braccio completo;
- n. 15 protezioni ginocchio/stinco.

il Corpo di Polizia locale della Città di Torino, per mezzo della propria Scuola di Polizia locale "Roberto Bussi", dispone di istruttori abilitati all'utilizzo del tonfa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del Regolamento regionale n. 11 del 1° luglio 2008, dichiarandosi all'uopo disponibile a ricevere gli strumenti in parola;

detta Scuola di Polizia locale ospita da decenni i corsi regionali di formazione per gli addetti di Polizia municipale anche appartenenti a Corpi/Servizi di Polizia municipale di altri Enti locali, in cui l'autoprotezione e la difesa personale costituiscono una delle materie oggetto d'insegnamento e rappresentano odiernamente un'esigenza formativa sempre più avvertita come necessaria da parte della categoria professionale della polizia municipale e della cittadinanza stessa, quale baluardo per assicurare le esigenze securitarie della Città, in ossequio ai dettami dell'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 23/2007;

la conservazione dei beni in parola presso i locali di deposito regionali comporta oneri rilevanti, anche ai fini di evitarne la sottrazione o, comunque, l'uso improprio;

Dato atto che, a seguito degli incontri intercorsi tra il Dirigente del Settore regionale "Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata" ed il Comandante Generale il Corpo di Polizia locale della Città di Torino, è emersa l'intenzione di ambo le parti di procedere alla dazione ed alla ricezione di tali strumenti, al fine di intensificare le azioni formative utili per

il miglioramento della sicurezza operativa degli addetti di Polizia municipale, necessarie per il raggiungimento di obiettivi comuni;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto lo scopo e l'obiettivo comune di implementazione delle attività formative inerenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti di Polizia municipale, volte al miglioramento della professionalità degli addetti di Polizia municipale ed alla loro sicurezza operativa e personale, oltre che di quella dei soggetti con cui si relazionano sul territorio.

Art. 2 – Attività ed obblighi delle parti

1. Il Corpo di Polizia locale della Città di Torino si impegna a ricevere a titolo completamente gratuito gli strumenti individuati nelle premesse nello stato e nelle condizioni in cui si trovano, come da separato verbale di consegna e ricezione che sarà stipulato tra le parti presso i locali di deposito regionali, a custodire detti beni con la diligenza del buon padre di famiglia ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, presso la Scuola di Polizia locale "Roberto Bussi", per il periodo di otto anni, rinnovabile a richiesta scritta della Città stessa di Torino.

2. Il Corpo di Polizia locale della Città di Torino, a cura ed onere del Direttore della Scuola di Polizia locale "Roberto Bussi" e sotto la supervisione del Comandante Generale il Corpo di Polizia locale della Città di Torino, si impegna a garantire alla Regione Piemonte che l'impiego di tutti i beni oggetto del presente accordo avverrà unicamente da parte di istruttori abilitati all'utilizzo del tonfa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del Regolamento regionale n. 11 del 1° luglio 2008, e per le sole esercitazioni interne al Corpo di Polizia locale della Città di Torino, nonché per quelle regionali di autoprotezione e difesa personale ospitate presso detto Ente, nell'ambito del numero di ore e dei contenuti previsti dal piano formativo regionale.

3. La Città di Torino si impegna altresì a non avere nulla a pretendere da parte della Regione Piemonte, sotto il profilo economico, organizzativo e formativo, per quanto attiene alla custodia ed all'uso dei beni in parola, esonerando anche, sin da ora, la Regione Piemonte da ogni danno a cose e a persone derivante dal loro utilizzo.

Art. 3 – Accettazione

1. La sottoscrizione del presente accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute e richiamate e vale come comunicazione di conferimento degli obblighi da esso derivanti.

2. Il presente accordo, composto da numero 7 articoli, è redatto in numero 3 pagine.

3. Il presente accordo è formato e stipulato, a pena di nullità, con modalità elettronica ed acquisizione digitale o firma elettronica qualificata.

Art. 4 – Elezione di domicilio

Ciascuna delle parti elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 5 – Regime fiscale

Il presente accordo non è assoggettato a registrazione, come consentito dall'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ed è esente da bollo ai sensi del punto 16) della Tabella Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..

Art. 6 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni previste dal Codice civile.

Art. 7 – Foro competente

Qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente accordo, non risolta in via bonaria, è devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino lì

Per la Città di Torino

Per la Regione Piemonte
Settore "Contratti, Polizia Locale e
Sicurezza integrata"

IL COMANDANTE GENERALE IL CORPO
DI POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Roberto MANGIARDI

dott. Marco PILETTA

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)